



**Codice di
condotta per
i fornitori di
Airbus**

AIRBUS

Team Direzione Procurement



Jürgen Westermeier
Chief Procurement Officer
Airbus



Dominique Arnal
Head of Procurement,
Supply Chain & Logistics
Defence and Space



Antoine Baux
Strategic Procurement
Executive Vice President
Helicopters



Olivier Cauquil
Head of Group General Procurement
Airbus

Airbus

Codice di condotta per i fornitori

In qualità di leader mondiale nel settore dell'aeronautica, dello spazio e della difesa, Airbus e le sue due divisioni, Airbus Defence and Space e Airbus Helicopters, si impegnano a garantire che le proprie pratiche commerciali rispettino tutte le leggi e le normative vigenti, gli standard e i principi etici aziendali, e si impegnano altresì a promuovere una cultura basata su responsabilità, integrità e sostenibilità.

In qualità di firmataria del Patto mondiale delle Nazioni Unite, Airbus si impegna a onorare i valori fondamentali correlati al rispetto dei diritti umani e alle best practice in materia di condizioni di lavoro e rispetto dell'ambiente, sia all'interno della propria organizzazione, sia nelle relazioni commerciali. In particolare, Airbus non tollera alcuna forma di corruzione, schiavitù moderna o lavoro minorile, né nel settore pubblico né in quello privato.

In qualità di fornitori di Airbus, siete parte integrante dell'ecosistema aziendale e, pertanto, contribuite in modo decisivo al raggiungimento di uno degli obiettivi di Airbus, ossia migliorare continuamente la gestione delle catene di fornitura.

Il Codice di condotta per i fornitori di Airbus si basa sul modello dell'International Forum on Business Ethical Conduct, IFBEC (cfr. ultima pagina) e stabilisce i requisiti di base imposti ai fornitori di Airbus e alle terze parti. Inoltre, illustra i valori e i principi di Airbus, in conformità alle normative e agli accordi approvati a livello internazionale.

Airbus chiede a tutti i suoi fornitori di impegnarsi ad adottare pratiche commerciali responsabili e a promuovere lo sviluppo sostenibile. Ovunque si trovino, i fornitori sono tenuti a condurre i propri affari in conformità al presente Codice di condotta per i fornitori. Sono inoltre tenuti a trasmettere questi principi lungo l'intera catena di fornitura e a spingersi oltre gli obblighi di legge per promuovere la responsabilità sociale e ambientale e l'etica aziendale. Il nostro impegno comune rappresenta un elemento chiave per garantire il nostro successo, la conformità alle leggi vigenti e un futuro sostenibile per il nostro settore.

1 Rispetto delle leggi

I fornitori devono rispettare tutte le leggi e tutte le normative applicabili alle loro attività, in particolare quelle vigenti nei Paesi diversi dal loro Paese d'origine in cui operano o erogano i servizi.

2 Diritti umani

I fornitori sono tenuti a condurre gli affari e le operazioni nel rispetto dei diritti umani, trattando i propri dipendenti e quelli che lavorano per i loro fornitori con dignità, promuovendo pratiche di lavoro eque. Ciò include l'offerta di salari equi e competitivi, il divieto di molestie, intimidazioni e discriminazioni, nonché il divieto di ricorrere a qualsiasi forma di lavoro minorile, lavoro forzato, servitù per debiti, schiavitù o lavoro forzato in carcere, o di partecipare alla tratta di esseri umani.

I fornitori devono individuare i rischi e gli effetti negativi reali sui diritti umani, legati alle loro attività e relazioni commerciali.

Inoltre, devono adottare misure appropriate volte a ridurre i rischi e assicurarsi che il loro operato non porti né contribuisca a violazioni dei diritti umani, e devono adottare misure appropriate per rimediare a qualsiasi conseguenza negativa direttamente dovuta, o in qualche modo legata, alle loro attività o relazioni commerciali.

2.1 Lavoro minorile

I fornitori sono tenuti a garantire che le proprie attività non utilizzino manodopera minorile. Il termine "minorile" si riferisce a qualsiasi persona al di sotto dell'età minima legale per l'ammissione al lavoro nel Paese in cui viene svolto il lavoro, e/o dell'età minima per l'ammissione al lavoro stabilita dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), a seconda di quale sia il limite di età più alto.

Tutti i dipendenti di età inferiore ai 18 anni devono essere protetti dallo svolgimento di lavori potenzialmente pericolosi o dannosi per la loro salute o per il loro sviluppo fisico, mentale, sociale, spirituale o morale.

2.2 Schiavitù moderna, inclusi la tratta di esseri umani, il lavoro forzato, la servitù per debiti o la schiavitù

I fornitori sono tenuti a impedire il coinvolgimento in qualsiasi forma di schiavitù moderna, compresi la tratta di esseri umani, il lavoro forzato, la schiavitù o la servitù per debiti.

Qualsiasi lavoro deve essere svolto in modo volontario da parte del dipendente.

I fornitori devono offrire a tutti i dipendenti un contratto scritto, in una lingua a loro comprensibile, che ne illustri chiaramente i diritti e le responsabilità in materia di retribuzione, orario di lavoro, benefit e altri termini e condizioni di impiego.

I fornitori non devono conservare, distruggere o negare l'accesso a qualsiasi forma di identificazione dei dipendenti (passaporti o permessi di lavoro) come condizione per l'impiego, salvo quanto previsto dalla legge vigente.

I fornitori non devono inoltre addebitare ai dipendenti commissioni, costi di assunzione o depositi, direttamente o indirettamente, come condizione per l'impiego.

I fornitori sono tenuti a rispettare il diritto dei dipendenti di interrompere il rapporto di lavoro con un ragionevole preavviso, e il diritto di percepire tutti gli stipendi loro dovuti.

I fornitori devono rispettare il diritto dei dipendenti di lasciare il luogo di lavoro al termine del turno (cfr. anche Stipendi, benefit e orario di lavoro).

3 Condizioni di lavoro

3.1 Molestie e intimidazioni

I fornitori sono tenuti a garantire ai propri dipendenti un ambiente di lavoro privo di molestie fisiche, psicologiche, sessuali o verbali, di intimidazioni o di qualsiasi altro comportamento offensivo.

3.2 Diversità e inclusione

I fornitori devono promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e diversificato, in cui i dipendenti siano trattati con dignità, rispetto ed equità, indipendentemente da razza, colore, religione, sesso, età, origine etnica o nazionalità, disabilità, orientamento o preferenza sessuale, identità di genere, stato civile o cittadinanza, preferenze politiche o qualsiasi altra caratteristica personale.

I fornitori devono garantire la parità di accesso all'impiego ai dipendenti e alle persone in cerca di lavoro, senza discriminazioni, e rispettare tutte le leggi e le normative in materia di non discriminazione.

I fornitori devono garantire che l'impiego, compresi l'assunzione, la retribuzione, i benefit, la promozione, il licenziamento e il pensionamento, si basino sulle capacità e non sulle caratteristiche personali.

3.3 Stipendi e benefit

I fornitori sono tenuti a riconoscere ai propri dipendenti almeno il salario minimo imposto dalle normative locali, oltre a tutti i benefit previsti dalla legge. Oltre al pagamento delle ore di lavoro ordinarie, i dipendenti devono essere retribuiti per le ore di lavoro straordinario in base alla tariffa prevista dalla legge o, in assenza di tali disposizioni, almeno in base alla tariffa normalmente applicata durante il normale orario di lavoro.

I fornitori non devono autorizzare trattenute sui salari come provvedimento disciplinare o qualsiasi altra trattenuta non prevista dalla legislazione nazionale.

3.4 Orario di lavoro

I fornitori sono tenuti a rispettare gli standard definiti dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) che disciplinano l'orario di lavoro e i tempi di riposo, il numero massimo di giorni lavorativi consecutivi e le ferie annuali.

Le ore lavorate oltre la normale settimana lavorativa devono essere volontarie e i fornitori devono prevedere un tempo di riposo di almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni di lavoro per tutti i dipendenti.

3.5 Dialogo sociale e libertà di associazione

I fornitori sono tenuti a rispettare i diritti dei lavoratori alla libertà di associazione e a consentire loro di parlare apertamente con la direzione delle condizioni di lavoro, senza temere di subire molestie, tentativi di intimidazione, sanzioni, pressioni o altre forme di ritorsione.

I fornitori sono tenuti altresì a riconoscere e rispettare il diritto dei lavoratori di esercitare la libertà di associazione, compreso il diritto di aderire o meno a qualsiasi associazione di loro scelta nell'ambito del quadro giuridico nazionale appropriato.

3.6 Procedure disciplinari e di reclamo

I fornitori sono tenuti a mettere in atto un processo disciplinare per i dipendenti finalizzato ad affrontare i problemi legati al lavoro, alla condotta o alle assenze dei dipendenti.

I fornitori sono tenuti a disporre di una procedura di reclamo che consenta ai dipendenti di sollevare un problema o una preoccupazione sul posto di lavoro o di fare ricorso contro una decisione disciplinare.

3.7 Lavoratori migranti

Il termine "lavoratore migrante" designa una persona che deve essere assunta, è assunta o è stata assunta per svolgere un'attività remunerata in uno Stato di cui non è cittadina. I fornitori devono garantire che i lavoratori migranti siano impiegati nel pieno rispetto delle leggi sull'immigrazione e sul lavoro del Paese ospitante.

4 Integrità ed etica aziendale

4.1 Leggi anticorruzione

I fornitori sono tenuti a rispettare tutte le leggi e le normative anticorruzione applicabili nell'adempimento dei loro obblighi e nello svolgimento delle loro attività nel rapporto con Airbus.

Inoltre, sono tenuti a elaborare un programma di conformità adeguato ai rischi della loro attività e ad adottare opportune procedure di due diligence per prevenire e rilevare eventuali forme di corruzione in tutti gli accordi commerciali, compresi i contratti di acquisto, le partnership, le joint venture, gli accordi di compensazione e il coinvolgimento di terzi come agenti o consulenti.

4.2 Pagamenti illegali

I fornitori non devono offrire, promettere, effettuare, accettare o autorizzare pagamenti impropri in contanti o qualsiasi altro bene di valore a o da funzionari pubblici, partiti politici, candidati a cariche pubbliche o qualsiasi altra persona. Ciò include il divieto di effettuare i cosiddetti pagamenti "agevolanti", volti a velocizzare o ottenere il completamento di una procedura di routine, come il rilascio di un visto o di un certificato di sdoganamento, a meno che non esista un tariffario ufficiale riconosciuto dal governo per tali servizi di velocizzazione e che il governo stesso fornisca delle ricevute. I pagamenti legati alla sicurezza personale sono autorizzati in caso di minaccia imminente alla salute o all'incolumità della persona.

Ai fornitori è fatto divieto di offrire pagamenti illeciti a clienti, fornitori, agenti, rappresentanti o altri, o accettare di ricevere questo tipo di pagamenti. I fornitori sono inoltre tenuti a proibire ai loro dipendenti di ricevere, corrispondere e/o promettere somme di denaro o altro bene di valore, direttamente o indirettamente, al fine di esercitare un'influenza impropria o ottenere un vantaggio indebito. Tale divieto si applica anche alle aree geografiche in cui questo tipo di attività non è in contrasto con la legislazione locale.

4.3 Frodi e truffe

I fornitori non devono cercare di ottenere un vantaggio con frodi, inganni, false dichiarazioni o consentendo a chiunque li rappresenti di farlo. Ciò include qualsiasi frode o furto, nonché qualsiasi appropriazione indebita di beni o informazioni di qualsiasi tipo.

4.4 Concorrenza e antitrust

I fornitori non devono stipulare accordi anticoncorrenziali, siano essi formali o informali, per fissare i prezzi, colludere, truccare le offerte, limitare la fornitura o condividere/controlare i mercati. Inoltre, non devono scambiare con la concorrenza informazioni attuali, recenti o future relative ai prezzi.

I fornitori non devono partecipare a cartelli o a qualsiasi attività che possa limitare o influenzare illegalmente la concorrenza.

4.5 Regali/gesti commerciali

I fornitori sono tenuti a competere in base alla qualità dei loro prodotti e servizi. Non devono ricorrere allo scambio di gesti commerciali per ottenere un vantaggio sleale sulla concorrenza.

In qualsiasi rapporto commerciale, i fornitori sono tenuti a garantire che i regali o i gesti commerciali offerti o ricevuti siano autorizzati dalla legge e dalle normative, che tali scambi non violino le politiche e i principi dell'organizzazione ricevente e che siano conformi alle pratiche e agli usi di mercato accettati. Non è consentito offrire o accettare regali in contanti o mezzi equivalenti.

4.6 Insider trading

I fornitori e i rispettivi dipendenti non sono autorizzati a utilizzare la documentazione o le informazioni riservate ottenute nell'ambito del loro rapporto commerciale con Airbus per speculare o permettere ad altri di speculare sulle azioni o sui titoli di una società.

4.7 Conflitto di interessi

I fornitori sono tenuti a evitare qualsiasi conflitto di interessi o situazione che possa dare l'impressione di un conflitto di interessi. Inoltre, devono fornire una notifica immediata a tutte le parti interessate in caso di conflitto di interessi effettivo o potenziale. Ciò include qualsiasi conflitto tra gli interessi di Airbus e gli interessi personali o di parenti, amici o associati.

5 Ambiente, salute e sicurezza

5.1 Sistema di gestione dell'ambiente, della salute e della sicurezza

I fornitori sono tenuti a condurre le loro attività gestendo attivamente i rischi ambientali nelle operazioni, nei prodotti e nella catena di fornitura.

I fornitori sono tenuti a disporre di un adeguato sistema di gestione dell'ambiente (ad esempio secondo la norma ISO14001 o equivalente) che includa politiche e procedure volte a gestire efficacemente le prestazioni ambientali, tra cui l'integrazione di considerazioni ambientali nella progettazione dei loro prodotti o servizi.

I fornitori sono tenuti inoltre a disporre di un adeguato sistema di gestione della salute e della sicurezza (ad esempio secondo la norma ISO45001 o equivalente) che includa politiche volte a tutelare la salute, la sicurezza e il benessere di dipendenti, subappaltatori, visitatori e altri che potrebbero essere coinvolti nelle loro attività, impegnandosi a prevenire gli incidenti mortali, gli infortuni sul lavoro, i rischi per la salute e limitando l'esposizione ai rischi per la sicurezza.

I fornitori devono adottare misure ragionevoli per garantire un ambiente di lavoro salubre e assicurarsi che le prestazioni e la sicurezza dei dipendenti non siano compromesse da bevande alcoliche, sostanze soggette a restrizioni, droghe legali e illegali.

5.2 Gestione di sostanze e prodotti chimici

I fornitori sono tenuti a comunicare a Airbus informazioni aggiornate sulle questioni ambientali, sanitarie e di sicurezza (EHS) dei loro prodotti per consentirne un uso sicuro durante l'intero ciclo di vita.

Sono altresì tenuti a collaborare con Airbus per permettere il rispetto dei requisiti a valle relativi ai prodotti e/o servizi dei fornitori.

Inoltre, devono anticipare i vincoli normativi futuri su determinati prodotti chimici/ sostanze al fine di garantire la continuità della fornitura.

5.3 Sviluppo sostenibile di prodotti e processi

I fornitori di Airbus sono tenuti a sostenere attivamente la strategia di sostenibilità dell'azienda e a impegnarsi a sviluppare, realizzare e fornire prodotti e processi innovativi con il minor impatto ambientale possibile per l'intero ciclo di vita.

Inoltre, sono tenuti a ridurre l'impatto sul cambiamento climatico, a rendere più efficiente l'impiego dell'energia, dell'acqua e delle risorse naturali, a ridurre al minimo i rifiuti e l'uso di materiali pericolosi, a spedire le merci in imballaggi esterni adeguati e a promuovere l'utilizzo di materiali di imballaggio riutilizzabili/riciclati, limitando ad esempio l'uso di plastica monouso, e infine a gestire in modo responsabile le emissioni atmosferiche.

6 Sicurezza dei prodotti

I fornitori sono tenuti, attraverso la propria organizzazione e i propri processi, a sostenere attivamente la strategia di sicurezza dei prodotti di Airbus e a contribuire al mantenimento dell'aeronavigabilità e delle norme di sicurezza.

6.1 Impegno in materia di sicurezza

I fornitori devono garantire il pieno impegno di ciascuno dei loro dipendenti, ricordando sempre che la vita dei passeggeri, del personale della compagnia aerea e dei loro colleghi dipende dall'impegno personale a favore della sicurezza dei prodotti.

6.2 "Safety first" (La sicurezza prima di tutto)

I fornitori devono garantire il rispetto del principio "La sicurezza prima di tutto" e la sua promozione a tutti i livelli delle organizzazioni, e devono altresì garantire che ognuno dei loro dipendenti faccia il possibile affinché la sicurezza dei prodotti non venga mai compromessa.

6.3 Vigilanza e condivisione all'interno del quadro normativo

I fornitori sono tenuti a garantire il mantenimento dell'aeronavigabilità e della sicurezza e segnalare debitamente a Airbus qualsiasi problema di sicurezza in conformità alle normative vigenti.

- I fornitori sono tenuti a sostenere l'analisi dei problemi di sicurezza in tempi accettabili.
- I fornitori devono sostenere le indagini su incidenti/sinistri in conformità alle normative vigenti.

6.4 Rafforzamento della sicurezza

In conformità ai principi del "Safety Management System" (sistema di gestione della sicurezza), i fornitori sono tenuti a segnalare proattivamente a Airbus, sulla base delle proprie competenze ingegneristiche, tutti gli eventi che potrebbero incidere sulla sicurezza dei prodotti e/o delle operazioni a essi relative.

7 Protezione dei dati

7.1 Protezione delle informazioni sensibili, riservate e proprietarie

I fornitori sono tenuti a garantire un'adeguata protezione di tutte le informazioni sensibili, riservate e proprietarie.

Nel loro rapporto con Airbus, devono rispettare tutte le leggi e le normative applicabili in materia di riservatezza dei dati.

I fornitori devono proteggere le informazioni sensibili, riservate e proprietarie, compresi i dati/le informazioni personali, contro l'accesso, la distruzione o l'uso non autorizzati, nonché eventuali modifiche e divulgazioni, adottando adeguate misure di sicurezza fisica ed elettronica, tra cui la mitigazione dei rischi emergenti

per i sistemi di informazione mediante l'installazione di programmi di sicurezza informatica.

I fornitori devono segnalare a Airbus eventuali violazioni dei dati o incidenti di sicurezza, siano essi reali o presunti, non appena ne vengono a conoscenza.

7.2 Proprietà intellettuale

I fornitori sono tenuti a rispettare tutte le leggi applicabili che disciplinano l'affermazione dei diritti di proprietà intellettuale, compresa la protezione contro la divulgazione.

8 Scambi commerciali e controllo delle esportazioni

8.1 Importazioni

I fornitori devono garantire la conformità delle loro pratiche commerciali alle leggi, alle direttive e ai regolamenti applicabili in materia di importazione di parti, componenti, dati tecnici e servizi.

8.2 Controllo delle esportazioni

I fornitori devono garantire la conformità delle loro pratiche commerciali alle leggi e alle normative sul controllo delle esportazioni, comprese quelle degli Stati Uniti, dell'Unione Europea e di qualsiasi altro Paese, incluse le leggi in materia di sanzioni ed embarghi. I fornitori sono tenuti a comunicare dati accurati e precisi e a ottenere licenze di esportazione o altre autorizzazioni, ove necessario, nonché a rilasciare eventuali dichiarazioni.

8.3 Approvvigionamento responsabile di minerali

I fornitori sono tenuti a rispettare le leggi e le normative vigenti in materia di approvvigionamento diretto e indiretto di materiali critici e minerali di conflitto (ad esempio, se presenti nei prodotti acquistati). Questi materiali comprendono i cosiddetti "minerali di conflitto" (stagno, tungsteno, tantalio e oro), gli elementi delle terre rare e altri minerali o metalli (quali bauxite, cobalto, titanio, litio). I fornitori devono adottare una politica e un sistema di gestione per fornire una ragionevole garanzia che i "minerali di conflitto" e i materiali critici potenzialmente contenuti nei prodotti da loro forniti vengano estratti in modo responsabile (cioè con un ridotto impatto ambientale e nel pieno rispetto dei diritti umani).

I fornitori devono sostenere gli sforzi volti a sradicare l'uso di qualsiasi minerale di conflitto che finanzia o avvantaggi, direttamente o indirettamente, gruppi armati o autori di gravi violazioni dei diritti umani.

I fornitori sono tenuti a svolgere attività di due diligence e a fornire a Airbus, su sua richiesta, dati di supporto sulle fonti e sulla catena di custodia di tali minerali, nonché a segnalare a Airbus ogni potenziale dubbio sull'origine e/o sui mezzi di produzione.

Nei casi in cui la "catena di custodia" del materiale fornito sia "indeterminabile" o sconosciuta, il fornitore è tenuto a procurarsi le certificazioni appropriate o a eliminare gradualmente questa fonte di minerali.

8.4 Parti contraffatte

I fornitori sono tenuti a sviluppare, implementare e mantenere metodi e processi efficaci adatti ai loro prodotti, al fine di ridurre al minimo il rischio di introdurre parti e materiali contraffatti nei prodotti da loro forniti. Devono inoltre attuare procedure efficaci per individuare, segnalare e isolare parti e materiali contraffatti e per impedire che questi rientrino nella catena di fornitura.

In caso di rilevamento o sospetto di parti e/o materiali contraffatti, i fornitori devono informare immediatamente i destinatari degli stessi.

8.5 Pagamento delle imposte

I fornitori sono tenuti a garantire il rispetto di tutte le leggi e le normative fiscali vigenti nei Paesi in cui operano e a mostrarsi disponibili e trasparenti nei confronti delle autorità fiscali. Inoltre, non devono in nessun caso praticare una deliberata evasione fiscale illegale o agevolare tale evasione per conto di altri.

Pertanto, devono mettere in atto controlli efficaci al fine di ridurre il rischio di evasione fiscale o agevolazione della stessa, e fornire formazione, supporto e procedure di denuncia delle irregolarità adeguati affinché i dipendenti possano comprenderli e applicarli efficacemente e segnalare eventuali dubbi.

8.6 Prassi di pagamento

I fornitori sono tenuti a gestire le prassi di pagamento in modo equo e ragionevole e a saldare le fatture valide e non contestate nei tempi previsti, in conformità ai termini di pagamento concordati nel contratto e alle leggi applicabili.

9 Tenuta e accuratezza dei registri

I fornitori sono tenuti a redigere, archiviare e conservare i registri commerciali e ad astenersi dall'apportare modifiche allo scopo di nascondere o distorcere le transazioni in essi riportate.

Inoltre, devono disporre di adeguati controlli associati per garantire che le attività di cui sopra siano svolte in modo accurato e sicuro.

Qualsiasi documento, a prescindere dal formato, emesso o ricevuto come prova di una transazione commerciale deve rappresentare in modo completo e accurato la transazione o l'evento documentato. I registri devono essere conservati per il tempo previsto dalle leggi vigenti.

10 Sistemi di governance e gestione

10.1 Cultura della segnalazione e protezione di chi effettua segnalazioni

I fornitori sono tenuti a comunicare a dipendenti e a terzi l'accesso ai canali di segnalazione adeguati per chiedere consigli o sollevare dubbi di natura giuridica o etica senza timore di ritorsioni, compresa la possibilità di effettuare segnalazioni anonime.

I fornitori sono altresì tenuti ad adottare misure per prevenire, rilevare e correggere eventuali ritorsioni.

10.2 Conseguenze di eventuali violazioni del Codice di condotta

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente Codice, il rapporto commerciale con il fornitore sarà soggetto a riesame e potranno essere attuate misure correttive, fatte salve le disposizioni del/i contratto/i di acquisto in essere.

10.3 Airbus OpenLine

La Airbus OpenLine è a disposizione dei fornitori e dei relativi dipendenti. Si tratta di un canale sicuro e riservato attraverso il quale è possibile, su base volontaria, effettuare segnalazioni riguardanti Airbus in materia di corruzione, diritti umani, ambiente, salute, sicurezza del personale e dei prodotti. Questo supporto è disponibile sul sito web di Airbus OpenLine (www.airbusopenline.com) in 13 lingue.

Questa traduzione serve solo a titolo informativo. Fa fede la versione originale in inglese, disponibile sul sito web
<https://www.airbus.com/be-an-airbus-supplier.html>

Impegno dei fornitori

Il fornitore si impegna a rispettare i principi del Codice di condotta per i fornitori di Airbus applicando il presente Codice di condotta per i fornitori di Airbus o garantendo che il proprio codice di condotta e le pratiche vigenti in materia di sostenibilità della propria catena di fornitura siano in linea con i principi stabiliti nel Codice di condotta per i fornitori di Airbus.

Il fornitore è tenuto ad adottare le misure necessarie per trasmettere il principi del Codice di condotta di Airbus alle sue affiliate, alle sue controllate e ai subappaltatori che trattano con Airbus.

I principi del Codice di condotta per i fornitori di Airbus dovranno essere integrati in tutte le pratiche aziendali sostenibili vigenti.

Il Codice di condotta per i fornitori di Airbus sarà parte integrante della documentazione della procedura di appalto e la sua osservanza da parte del fornitore sarà uno dei criteri obbligatori che verranno valutati da Airbus nel corso della selezione.

Firmando il presente Codice di condotta per i fornitori di Airbus, il fornitore accetta di impegnarsi a rispettare i principi ivi contenuti per tutti i contratti in essere (ove applicabile) e per tutte le relazioni commerciali e contrattuali con Airbus.

Il Codice di condotta per i fornitori di Airbus rappresenta uno standard minimo di buone prassi. È disciplinato dalla legge che disciplina il contratto (ove applicabile). In assenza di un contratto, il presente documento sarà disciplinato dal diritto francese.

Nome del fornitore

Nome e titolo del rappresentante autorizzato

Firma

Data



Informazioni sull'IFBEC

L'International Forum on Business Ethical Conduct (IFBEC) è stato istituito dalle aziende aderenti all'Aerospace Industries Association of the United States (AIA) e all'Aerospace and Defence Industries Association of Europe (ASD), al fine di facilitare lo scambio di informazioni tra le industrie sulle best practice in materia di etica aziendale e sulle tendenze internazionali.

I membri dell'IFBEC hanno definito una serie di principi etici aziendali globali per l'industria aerospaziale e della difesa, approvati dall'AIA e dall'ASD. Questo forum è aperto a tutte le aziende che desiderano condividere le proprie pratiche aziendali per una competitività sostenibile.

Il suo scopo è promuovere e stimolare lo sviluppo di standard etici internazionali per le aziende del settore aerospaziale e della difesa, in base ai principi del Patto mondiale. L'IFBEC mira inoltre a creare opportunità per le industrie e le altre parti interessate del settore al fine di scambiare informazioni e best practice a livello internazionale sulle difficoltà legate a etica aziendale, pratiche e opportunità.

I principi del Patto mondiale prevedono l'impegno dell'industria aerospaziale e della difesa ad adottare e applicare una serie di standard armonizzati di condotta aziendale etica. Essi disciplinano aspetti di condotta aziendale legati alla tolleranza zero nei confronti della corruzione, al coinvolgimento di consulenti, alla gestione dei conflitti di interessi e alla protezione dei dati aziendali.

Le aziende che aderiscono formalmente a questi principi si impegnano ad attuare programmi e politiche a favore di pratiche commerciali etiche conformi ai principi del Patto mondiale.

In caso di domande o osservazioni sul presente Codice, si prega di contattare compliance@airbus.com

AIRBUS

AIRBUS S.A.S. 31707 Blagnac Cedex, France

© AIRBUS S.A.S. 2021 - All rights reserved, Airbus, its logo and the product names are registered trademarks.

Concept design by MultiMedia Studio 20210965.

Photos by Airbus, W. Schroll.

October, 2021.

Printed in France by Airbus Print Centre.

Confidential and proprietary document. This document and all information contained herein is the sole property of AIRBUS S.A.S. No intellectual property rights are granted by the delivery of this document or the disclosure of its content. This document shall not be reproduced or disclosed to a third party without the express written consent of AIRBUS S.A.S.

This document and its content shall not be used for any purpose other than that for which it is supplied. The statements made herein do not constitute an offer. They are based on the mentioned assumptions and are expressed in good faith. Where the supporting grounds for these statements are not shown, AIRBUS S.A.S. will be pleased to explain the basis thereof.

This brochure is printed on Triple Star Satin.

This paper is produced in factories that are accredited EMAS and certified ISO 14001-9001, PEFC™ and FSC® CoC. It is produced using pulp that has been whitened without either chlorine or acid. The paper is entirely recyclable and is produced from trees grown in sustainable forest resources.

The printer, Airbus Print Centre (France 31707), is engaged in a waste management and recycling programme for all resulting by-products.